

	COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA	
	RIALLINEAMENTO DEL CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN	
	HOUSE ALLA SOCIETÀ SE.VA.T. S.C.R.L. PER LO	
	SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE INTEGRALE	
	E COORDINATA, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO	
	DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI	
	ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO	
	ADEGUAMENTO FUNZIONALE IMPIANTO DI RISALITA ZOCCHI	
	(SOSTITUZIONE IMPIANTO ESISTENTE) - CUP:	
	C71C22000270007; CIG: 93808889AA	
	TRA	
	COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA (di seguito	
	indicata per brevità "COMUNITÀ MONTANA") con sede in	
	Gardone V.T. (Bs), in Via Matteotti n. 327, C.F.	
	83001710173, rappresentata dal Dott. Armando	
	Sciatti, Direttore, Segretario e Responsabile	
	dell'Area Amministrativa, domiciliato per l'incarico	
	presso la sede stessa ed abilitato alla	
	sottoscrizione del presente atto;	
	e	
	la SOCIETÀ SE.VA.T. SERVIZI VALLE TROMPIA SCARL,	
	rappresentata dal Dott. Andrea Crescini, in qualità	
	di Presidente della predetta Società, domiciliata in	
	Via G. Matteotti, n. 325, C.F./P.IVA 03849630987,	
	1	

che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola - iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Brescia, di seguito nel presente atto denominato "affidatario";

PREMESSO CHE

- Con delibera di giunta n. 149 del 31/08/2022 la Comunità Montana ha affidato alla società Se.Va.T. Servizi Valle Trompia s.c.r.l. i servizi di progettazione integrale e coordinata, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per la realizzazione dell'intervento adeguamento funzionale impianto di risalita Zocchi (sostituzione impianto esistente) -

- approvando la relazione illustrativa contenente i riferimenti agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;

- con determinazione del Direttore n. 375 del 09/11/2022 è stata approvata la modifica a seguito di aggiornamento dei quadri economici del presente contratto di servizio;

- L'avanzamento della procedura nonché la complessità delle prestazioni che si sono rese

necessarie eseguire al fine di poter ottemperare al rispetto del cronoprogramma relativo all'intervento richiede un aggiornamento dell'accordo originario sottoscritto tra le parti in data 14 novembre 2022, motivo per il quale è stato sottoscritto tra le parti un addendum in data 04/05/2023;

- a seguito di espletamento della procedura di gara, con determinazione n. 165 è stato affidato il contratto misto relativo alla realizzazione (in appalto) ed alla successiva gestione (in concessione) di n. 2 impianti di risalita e n. 1 impianto di innevamento sul monte Maniva che ha comportato una rimodulazione del quadro economico originale di progetto, ragione per la quale si rende necessario effettuare un riallineamento degli importi da destinarsi;

- con determinazione del Dirigente n. 322 del 30/08/2023 è stato approvato l'atto di riallineamento dell'impegno di spesa a favore della Società Se.Va.T.;

TUTTO CIO' PREMESSO

tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto e sostituiscono quanto precedentemente pattuito tra le parti.

Art. 2 - Oggetto

La Comunità Montana di Valle Trompia, come sopra rappresentata, affida alla società Se.Va.T. Servizi Valle Trompia s.c.r.l. nella persona del Presidente che accetta senza riserva alcuna, i servizi di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione necessari per la realizzazione dell'intervento "Adeguamento Funzionale Impianto Di Risalita Zocchi (Sostituzione Impianto Esistente)" - CUP: C71C22000270007

Art. 3 - Durata

Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione da parte delle parti e resta in vigore fino alla conclusione dei lavori e di tutti gli adempimenti amministrativi richiesti dall'Ente Finanziatore.

Art. 4 - Modalità di esecuzione

La società SE.VA.T. si impegna a svolgere direttamente, ovvero dare supporto a Comunità Montana (qualora esigenze di opportunità

suggeriscano di mantenere la titolarità del segmento di procedura in capo a Comunità Montana stessa), le seguenti fasi del procedimento:

- redazione dello studio di fattibilità tecnico economico;
- predisposizione del progetto esecutivo;
- validazione del progetto;
- coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori;
- curare l'esecuzione dei lavori e assistenza al cantiere fino ai collaudi;

Art. 5 - Ammontare del contratto

1. Il corrispettivo per lo svolgimento delle prestazioni richieste ammonta ad € 424.148,80 oltre cassa 4%, IVA esente.

L'importo sarà progressivamente erogato con le
seguenti modalità:

- quota del 10% alla consegna dello studio di fattibilità tecnico economico;
- quota del 30% alla consegna del progetto esecutivo;
- quota del 20% alla consegna dei lavori per la direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

• quota del 20% al raggiungimento dell'50% dei

lavori per la direzione lavori e coordinamento

della sicurezza in fase di esecuzione;

• quota del 10% alla conclusione dei lavori per

la direzione lavori e coordinamento della

sicurezza in fase di esecuzione;

• saldo pari al 10% alla presentazione del

certificato di regolare esecuzione;

La liquidazione avverrà dietro presentazione di

fattura elettronica.

Le liquidazioni avverranno in coerenza con i flussi

di versamento della quota da parte di Regione

Lombardia a favore della Comunità Montana di Valle

Trompia.

Art. 6 Variazioni - attività aggiuntive o di

modifica

Qualora nel corso dell'anno intervenissero nuove

esigenze non dilazionabili (a titolo

esemplificativo: esigenze tecniche imprescindibili

o derivanti da variazioni legislative o di

pubblico interesse o di pubblica tutela), è

facoltà della Comunità Montana richiedere a

Se.Va.T. s.c.a.r.l. l'esecuzione delle stesse,

provvedendo, se del caso, a riconoscerne il

valore alla Società con integrazione del presente affidamento o diminuzione di altre attività programmate.

Tutte le variazioni, che comportino o non comportino conguaglio economico, dovranno essere, sempre e comunque, oggetto di preventivo accordo tra le Parti a rivalutazione della programmazione pattuita e del Contratto sottoscritto.

Art. 7 - Verifica dell'attività contributiva

1. L'Amministrazione sottopone a specifica verifica la situazione inerente la regolarità contributiva dell'affidatario, mediante analisi degli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso gli enti previdenziali, con particolare riferimento al documento unico di regolarità contributiva (DURC), al fine di accertare l'eventuale sussistenza di irregolarità definitivamente accertate.

2. L'Amministrazione provvede d'ufficio all'acquisizione del DURC e l'eventuale presentazione del documento da parte dell'affidatario non rileva ai fini della verifica.

3. L'Amministrazione acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità in relazione al presente contratto:

a) per il pagamento degli stati avanzamento delle prestazioni;

b) per il certificato di verifica di conformità / l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.

Art. 8 - Cessione del contratto

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

2. Per i pagamenti trova applicazione la normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 9 - Pagamenti

1. I pagamenti saranno disposti con le modalità previste dall'articolo 3 (tracciabilità dei flussi finanziari) della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni.

2. L'affidatario dichiara che il Dott. Andrea Crescini, in qualità di Procuratore generale della Società, nato a Desenzano sul Garda, il 30.08.1982, residente a Mura è autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare la somma ricevuta in conto o a saldo anche per effetto di eventuali cessioni di

	credito preventivamente riconosciute	
	dall'Amministrazione Aggiudicatrice; gli atti da cui	
	risulta tale designazione sono allegati al presente	
	contratto.	
	3. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle	
	persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve	
	essere tempestivamente notificata	
	all'Amministrazione aggiudicatrice.	
	4. In caso di cessione del corrispettivo di appalto	
	successiva alla stipula del contratto, il relativo	
	atto deve indicare con precisione le generalità del	
	cessionario ed il luogo del pagamento delle somme	
	cedute. In difetto delle indicazioni previste dai	
	punti precedenti, nessuna responsabilità può	
	attribuirsi all'amministrazione aggiudicatrice per	
	pagamenti a persone non autorizzate dall'affidatario	
	a riscuotere.	
	5. L'emissione delle fatture avverrà in modalità	
	elettronica (Decreto MEF 03.04.2013, n. 55)	
	intestata alla Comunità Montana di Valle Trompia	
	Ufficio Amministrativo, "codice univoco ufficio"	
	IPA PWDH65 e con liquidazione a 30 gg. fine mese	
	data fattura. Ai sensi di quanto previsto dall'art.	
	16-ter del DPR 633/1972 in materia di scissione dei	

pagamenti, l'Amministrazione verserà direttamente all'Erario l'IVA applicata dal fornitore sulla fattura.

Art. 10 - Obblighi dell'affidatario relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. L'affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subaffidatario/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

3. Qualora l'affidatario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

4. L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'affidatario e con interventi di

controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 11 - Responsabilità

1. L'impresa assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati, eventualmente, all'amministrazione e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto.

2. L'impresa inoltre assume ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà intellettuale da parte di terzi in ordine al servizio aggiudicato.

Art. 12 - Inadempienze e risoluzione del contratto

1. L'eventuale esecuzione del servizio in modo difforme da quanto previsto nel presente contratto sarà contestata all'affidatario attraverso PEC entro 10 giorni dall'inadempienza, specificando la natura e l'entità dell'inadempienza stessa.

2. L'affidatario avrà un termine di 10 giorni per presentare le proprie eventuali controdeduzioni, trascorso il quale, ove le giustificazioni addotte non siano riconosciute in tutto o in parte valide, l'Amministrazione considererà valida la prima

inosservanza delle clausole contrattuali; in ogni caso l'inosservanza delle clausole e condizioni previste nel contratto, contestate nei modi sopra indicati per due volte nel corso dell'appalto, darà diritto all'amministrazione di procedere alla risoluzione "ipso iure" del contratto. Si procederà, altresì, alla risoluzione "ipso iure" del contratto nei seguenti casi:

- 1) fallimento;
- 2) subappalto non previamente autorizzato, anche parziale;
- 3) interruzione del servizio protratto per oltre n. 15 giorni, salvo che l'affidatario dimostri che sia dipesa da cause di forza maggiore;
- 4) violazione degli obblighi relativi all'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro.
- 5) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010.

3. In caso di risoluzione del contratto all'affidatario verrà comunque saldato il

corrispettivo del servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione. Nell'eventualità della risoluzione del contratto per i motivi suddetti, l'amministrazione può incamerare la cauzione prestata.

Art. 13 - Risoluzione ai sensi del D.lgs. n. 50/2016

Oltre a quanto già previsto al precedente articolo 12, il presente contratto può essere risolto durante il periodo della sua efficacia, se una o più delle condizioni di cui all'art. 108, comma 1, lett. a), b), c), d) del D.Lgs. n. 50/2016 sono soddisfatte.

Art. 14 - Recesso unilaterale dell'Amministrazione

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art 109 del D.lgs. n. 50/2016, in qualunque tempo e fino al termine del contratto, per motivi di pubblico interesse.

2. Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC.

3. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi venti (20) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2.

4. Qualora l'Amministrazione si avvalga della facoltà di recesso unilaterale, essa si obbliga a

pagare all'affidatario un'indennità corrispondente a quanto segue:

- prestazioni già eseguite dall'affidatario al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione;
- il valore dei materiali esistenti nel magazzino dall'affidatario;
- un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti (4/5) del prezzo posto a base di gara e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Art. 15 - Devoluzione delle controversie non risolvibili in via transattiva

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico del servizio possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento promuove il tentativo di accordo bonario ai sensi degli artt. 205 e 206 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

2. L'accordo bonario potrà essere sperimentato unicamente con le modalità di cui al richiamati artt. 205 e 206 del D.Lgs.

n. 50/2016; lo stesso, nel caso di approvazione ha natura di transazione.

3. È esclusa la competenza arbitrale. Per ogni vertenza giudiziale il tribunale competente per territorio è quello di Brescia.

Art. 16 - Obblighi dell'affidatario

L'affidatario svolgerà l'attività connessa con il servizio in appalto con l'osservanza delle disposizioni legislative vigenti in materia, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità al riguardo.

L'Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento controlli o ispezioni per accertare che il servizio sia espletato in conformità alle pattuizioni.

Art. 17 - Ultimazione delle prestazioni

L'affidatario è tenuto a comunicare l'intervenuta ultimazione delle prestazioni, a seguito della quale il direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.

Per La Comunità Montana di Valle Trompia

Il Direttore Dott. Armando Sciatti

Per la Società Se.Va.T. s.c.a.r.l.

Il Presidente Dott. Andrea Crescini